

## Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.sa Elisabetta

Consulenti del Lavoro

Carcare, 30/07/2012

**A tutti i Clienti**

Loro sedi

### **Oggetto: VERIFICHE SUI LAVORATORI AUTONOMI NEI CANTIERI**

Nella circolare n.16/12, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo per la verifica della genuinità delle prestazioni dei lavoratori autonomi nell'ambito dei cantieri edili dove, da rilevazioni effettuate, sono numericamente più presenti dei lavoratori subordinati.

Nella circolare è posto l'accento, in particolare, sulle criticità in tema di inquadramento lavoristico delle prestazioni e di tutela della salute e sicurezza connesse all'utilizzo improprio di:

- ➔ lavoratori autonomi riconducibili alla tipologia contrattuale del **contratto d'opera** ex art.2222 c.c., ma che di fatto operano in cantieri inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori con modalità sovrapponibili a quelle del personale dipendente;
- ➔ **associazioni temporanee** di lavoratori autonomi cui è spesso affidata, da parte di committenti privati, l'esecuzione anche integrale di intere opere edili.

Il Ministero, premettendo che non è inconciliabile, in capo al medesimo soggetto, lo *status* di imprenditore autonomo, anche artigiano, con la qualifica di dipendente, ritiene che, ai fini della verifica, sia elemento significativo di autonomia il possesso e la disponibilità di una **consistente dotazione strumentale** a testimonianza di un'effettiva, piena e autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. Tale verifica si realizza con l'esame della documentazione attestante la proprietà, la disponibilità giuridica o il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori che deve essere qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante e apprezzabile, risultante dai registro dei beni ammortizzabili. La disponibilità di minuta attrezzatura non basta a dimostrare il carattere autonomo dell'attività e la messa a disposizione degli strumenti da parte del committente, anche se a titolo oneroso, è considerata indice di non genuinità della prestazione.

A tal proposito il Ministero ricorda che il Testo unico in materia di sicurezza impone al committente la **verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi**, pena l'adozione di sanzioni penalmente rilevanti, e che tale idoneità sia rilevabile anche dalla disponibilità di macchine, attrezzature e opere provvisorie con conformità documentata.

Altro elemento fortemente sintomatico, per quanto non decisivo, è il riscontro di un'eventuale **monocommittenza** per quanto nel campo dell'edilizia, caratterizzato da operazioni temporalmente limitate, lo stesso non sia dirimente.

Da ultimo, ma non meno importante, il Ministero ritiene che, accanto alle valutazioni sulle situazioni di fatto, occorra svolgere valutazioni in regime di **presunzione** considerato che, in termini di esperienza, le attività che intervengono nella fase del completamento delle opere o in sede di finitura o realizzazione impiantistica possono essere compatibili col lavoro autonomo, mentre le **attività di realizzazione di opere strutturali** lo sono meno, in quanto inserite in una programmazione dei lavori tanto coordinata da rendere difficile l'autonomia quanto a tempi e modalità di esecuzione.

Quindi, ove non emergano situazioni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale, il personale ispettivo è invitato a ricondurre nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

- manovalanza;
- muratura;
- carpenteria;
- rimozione di amianto;
- posizionamento di ferri e ponti;
- addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

Lo stesso comportamento ispettivo deve essere esteso anche alle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, **affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi** di fatto totalmente eterodiretti.

Sotto il **profilo sanzionatorio**, in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, gli ispettori devono contestare al soggetto utilizzatore, oltre alle violazioni di natura lavoristica legate all'inquadramento delle prestazioni nell'ambito del lavoro subordinato con conseguenti evasioni contributive, anche gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e mancata formazione e informazione dei lavoratori mediante il provvedimento della prescrizione obbligatoria.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.